



REGIONE TOSCANA

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale** N° 109 del 14 Maggio 2012

*Oggetto:*

Estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Struttura Proponente:* **SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

*Pubblicità'/Pubblicazione:* **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 68/2011 “Norme sul sistema delle autonome locali”;

Visto, in particolare, l’articolo 112, comma 2, della l.r. 68/2011, a norma del quale le disposizioni del titolo IV, capo II, sezione III, della legge medesima si applicano anche per l’estinzione delle unioni di comuni per le quali è stato nominato il commissario ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della l.r. 37/2008;

Visto l’articolo 74, comma 5, della l.r. 68/2011, a norma del quale all’estinzione dell’ente si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Visto l’articolo 75, comma 6, della l.r. 68/2011, a norma del quale il decreto di estinzione può disporre diversamente dalla successione regolata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo medesimo, concernenti la successione dei comuni, solo se tutti i sindaci dei comuni a essa interessati hanno raggiunto accordi per regolare in altro modo la successione tra di loro;

Visto l’articolo 75, comma 8, della l.r. 68/2011, a norma del quale il decreto di estinzione deve individuare i comuni che sono tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso, fermi restando gli effetti successori che si producono ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo medesimo, al riguardo dettando criteri per l’individuazione;

Considerato che detta individuazione non modifica, come espressamente stabilito dal citato comma 8 dell’articolo 75 della l.r. 68/2011, gli effetti successori e che, pertanto, vale unicamente a determinare il soggetto che assicura la continuità amministrativa nella gestione dei rapporti e dei procedimenti in corso fino alla loro definizione conclusiva;

Visto l’articolo 75, comma 9, della l.r. 68/2011, a norma del quale il decreto di estinzione deve provvedere ad individuare l’ente che gestisce le funzioni di bonifica fino all’individuazione del soggetto competente in via ordinaria ai sensi della l.r. 34/1994, stabilendo le regole della successione anche con riguardo al personale da trasferire;

Visto l’articolo 76, commi 1 e 2, della l.r. 68/2011, a norma del quale il decreto di estinzione provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti all’ente estinto, eventualmente prevedendo anche, ai sensi del comma 2 dell’articolo medesimo, disposizioni per la continuità amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 319, recante “Preso d’atto del piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell’Unione di comuni dell’Arcipelago Toscano, a norma dell’articolo 74 della l.r. 68/2011”;

Richiamato, come da deliberazione della Giunta regionale n. 319/2012, quanto stabilisce l’articolo 74, comma 3, della l.r. 68/2011, secondo il quale la presa d’atto della Giunta regionale non implica valutazioni di merito o di legittimità sul contenuto del piano, e che pertanto la presa d’atto del piano da parte della Giunta regionale è atto obbligatorio per legge e vincolato nel contenuto;

Considerato, come da deliberazione della Giunta regionale n. 319/2012, che la successione e il subentro sono comunque regolati nel dettaglio dalla l.r. 68/2011, e che, pertanto, dette disposizioni devono essere applicate anche nel caso in cui il piano non abbia espressamente effettuato la ricognizione di taluni rapporti, o l’abbia effettuata in modo non esattamente corrispondente alle risultanze dei procedimenti in corso presso gli enti competenti, in particolare in relazione alle risorse dei fondi per la montagna;

Considerato che il piano di successione e subentro, di cui alla presa d’atto della Giunta regionale, non può tenere conto integralmente degli atti di gestione successivi alla redazione del piano medesimo, e che pertanto esso deve intendersi, come da deliberazione della Giunta regionale n. 319/2012, corrispondentemente aggiornato sulla base delle risultanze agli atti dell’unione;

Considerato che, a norma dell'articolo 74, comma 4, della l.r. 68/2011, la presa d'atto della Giunta regionale, con allegato il piano di successione e subentro, è stata trasmessa ai sindaci dei comuni dell'unione e ai sindaci dei comuni che, ai sensi del piano, risultano interessati alla successione, e che questi risultano essere i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

Considerato che dai comuni medesimi non sono pervenuti, nel termine del 2 maggio 2012 fissato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 319/2012 e comunque alla data di adozione del presente decreto, intese o accordi ai fini dell'articolo 75, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011;

Considerato che sono comunque pervenute le note n. 5642 del 2 maggio 2012 del Comune di Campo nell'Elba e n. 13211 del 2 maggio 2012 del Comune di Portoferraio, entrambe attinenti al contenuto del piano, sulle quali non è possibile da parte della Regione effettuare valutazioni, né per confermare né operare modifiche del piano medesimo, essendo il commissario straordinario l'unico soggetto competente, a norma della l.r. 68/2011, alla predisposizione del piano, e considerato peraltro che il commissario preventivamente ha trasmesso il piano ai comuni in data 6 aprile 2012, come richiamato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 319/2012;

Considerato che il commissario straordinario ha esaminato le suddette osservazioni, e con nota n. 1538 del 4 maggio 2012 ha modificato il piano relativamente ai rapporti concernenti i lavori elencati alla pagina numerata 281 del piano stesso derivanti da convenzioni con la Provincia di Livorno, erroneamente attribuiti alla successione dei comuni e da intendersi invece assegnati alla provincia medesima con denominazione "Lett. D. Rapporti in corso compreso il contenzioso affidati dalla Provincia", confermando per il resto il contenuto del piano di successione e subentro, con particolare riguardo alla individuazione dei comuni dell'Isola d'Elba quali soggetti che succedono nei rapporti con la Tesoreria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2012, n. 359, concernente integrazione della deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 319, con la quale la Giunta regionale ha preso atto delle modifiche del piano effettuate dal commissario;

Considerato, pertanto, che il piano di successione e subentro cui fare riferimento ad ogni effetto, di seguito denominato "piano", è quello che risulta dalla deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale n. 319/2012 come modificato dalla deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale n. 359/2012, con l'introduzione di una ulteriore parte denominata "Lett. D. Rapporti in corso compreso il contenzioso affidati dalla Provincia", cui sono ricondotti i rapporti in corso attivi e passivi derivanti dalle convenzioni stipulate con la Provincia per gli interventi di cui alla pagina numerata 281 del piano medesimo;

Considerato che, come già sopra ricordato, la successione è comunque regolata dalla l.r. 68/2011, e che in questo contesto gli enti che succedono possono acquisire, dagli atti dell'ente disciolto e degli enti competenti, ogni documentazione sullo stato dei rapporti e dei procedimenti aggiornato al momento dell'estinzione;

Considerato che non è precluso ai comuni di stipulare con gli enti subentranti accordi volti a regolare diversamente i loro rapporti, ai sensi dell'articolo 77 della l.r. 68/2011;

Considerato che, a decorrere dalla data di estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, si producono gli effetti di cui all'articolo 75 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, primo periodo, della l.r. 68/2011, la Provincia di Livorno subentra, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ivi indicati, allo stesso titolo per il quale detto esercizio era svolto dall'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, a seguito dell'estinzione dell'omonima comunità montana di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 2009, n. 20, nel territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, secondo periodo, della l.r. 68/2011, la Provincia di Livorno risulta succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto le parti del piano denominate "Lettera b. Esercizio di funzioni in materia di Foreste", "Lettera c. Esercizio di funzioni in Agricoltura", "Lettera d. Interventi a difesa del suolo e settore tecnico", "Lettera d. Interventi a difesa del suolo e settore tecnico piano di indirizzo delle montagne toscane e fondo delle montagne toscane", "Lettera d. Contenzioso con Apt – Arcipelago Toscano", "Lett. D. Rapporti in corso compreso il contenzioso affidati dalla Provincia"; risulta succedere, altresì, nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nella citata parte relativa alle funzioni in materia di foreste, nonché nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nell'inventario e nell'elenco delle dotazioni hardware contenuti nella parte del piano denominata "Lettera a. Lo Stato Patrimoniale", ad eccezione dei beni e delle risorse strumentali cui succedono il Consorzio di bonifica Alta Maremma e i comuni;

Considerato che restano fermi i diritti di proprietà e gli altri diritti in capo alla Regione sui beni medesimi, e che pertanto detti diritti non sono coinvolti nella successione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, della l.r. 68/2011, dalla data di estinzione dell'ente, il personale dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, salvo quello da trasferire, come successivamente specificato, al Consorzio di bonifica Alta Maremma, è da trasferire alla Provincia di Livorno, poiché non risultano dal piano rapporti di lavoro in corso rientranti nelle lettere f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 73 della legge medesima;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera f. Esercizio associato di funzioni"; i comuni interessati alla successione, distintamente per i rapporti derivanti da ciascuna gestione associata, sono quelli risultanti dagli atti associativi stipulati e i rapporti sono regolati secondo quanto previsto dagli atti associativi medesimi; in assenza, trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, le regole della solidarietà attiva e passiva. I comuni risultano succedere, altresì, nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nell'elenco delle dotazioni hardware contenuti nella parte del piano denominata "Lettera a. Lo Stato Patrimoniale", ciascuno per le dotazioni che risultano in uso presso il comune medesimo;

Considerato che, per i suddetti rapporti, attinenti a gestioni associate e perciò non riconducibili a compiti di singoli comuni, deve essere individuato il Comune di Portoferraio, che risulta peraltro partecipante a tutte le gestioni associate medesime, quale soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in corso, fermi restando gli effetti successori previsti dall'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera g. Settore Tecnico – ex Settore Idrico", compresi i mutui ivi espressamente indicati come riconducibili a detta lettera (G, con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e G-bis, con i numeri 12 e 13); i comuni interessati alla successione sono gli otto comuni dell'Isola d'Elba, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, che risultano aver delegato le funzioni del settore idrico ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 146 del 7 marzo 1984, e i rapporti sono regolati ai sensi del piano, salvo che per le parti eventualmente disciplinate dalle deliberazioni di delega dei comuni richiamate dal piano medesimo, e fermo restando i soggetti cui restano a carico le rate indicate per i mutui della lettera G-bis numeri 12 e 13. I comuni risultano succedere, altresì, nei diritti sui beni immobili individuati nella medesima parte del piano, nonché nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nell'inventario ed espressamente ricondotti ai suddetti beni immobili;

Considerato che, per i suddetti rapporti, unitariamente ricondotti dal piano, anche per i singoli interventi e per le iniziative intraprese dall'ente delegato, alla citata delega di funzioni del settore idrico e perciò non riconducibili a compiti di singoli comuni, deve essere individuato il Comune di Portoferraio, che risulta peraltro tra i comuni deleganti, quale soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in corso, fermi restando gli effetti successori previsti dall'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera h. Altre funzioni a favore dei comuni", costituita dai mutui espressamente ricondotti a detta lettera (LETTERA H, con i numeri 7, 9 10 e 11); l'individuazione dei comuni interessati alla successione e la regolazione dei rapporti relativi ai mutui sono desunti dalle espresse indicazioni del piano;

Considerato che, per i suddetti mutui, unitariamente ricondotti dal piano a iniziative intraprese dall'ente a cui l'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano è succeduta e non a compiti di singoli comuni, deve essere individuato il Comune di Portoferraio quale soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in corso, fermi restando gli effetti successori previsti dall'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera i. Svolgimento di altri compiti, funzioni e attività"; i comuni interessati alla successione nei rapporti indicati per l'intervento "Frantoio oleario a servizio dei comuni Isola d'Elba" sono quelli di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba e i rapporti tra di loro, in assenza di specifici atti di regolazione, sono regolati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva; i comuni interessati alla successione nei rapporti indicati per l'intervento "Evento calamitoso del 07.11.2011" sono quelli costituenti l'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba e i rapporti tra di loro, in assenza di specifici atti di regolazione, sono regolati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva; i comuni che succedono nei rapporti individuati tra i "Contratti di servizio relativi ad utenze ed altre tipologie di spesa per i servizi generali dell'Ente" sono quelli partecipanti alla comunità montana dell'Arcipelago Toscano o dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano al momento l'emissione delle fatture o del sorgere dell'obbligazione al pagamento e i rapporti tra di loro, in assenza di specifici atti di regolazione, sono regolati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva; i comuni che succedono nei rapporti con la tesoreria sono gli otto comuni dell'Isola d'Elba, secondo le indicazioni prevalenti del piano, come dalla nota n. 1538 del 4 maggio 2012 del commissario straordinario di cui alla presa d'atto della Giunta regionale n. 359/2012;

Considerato che non rientrano tra i suddetti rapporti quelli indicati alla pagina numerata 281 del piano, relativi a convenzioni con la Provincia di Livorno, come dalla nota n. 1538 del 4 maggio 2012 del commissario straordinario di cui alla presa d'atto della Giunta regionale n. 359/2012;

Considerato che, ad eccezione dei rapporti relativi all'intervento "Evento calamitoso del 07.11.2011" per il quale deve essere individuato, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera a), il Comune di Campo nell'Elba quale soggetto tenuto alla gestione e alla conclusione di procedimenti in corso, per tutti gli altri rapporti, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera b), deve essere individuato il Comune di Portoferraio, peraltro parte in tutti i rapporti, perché attinenti a interventi localizzati nel suo territorio ("Frantoio oleario a servizio dei comuni Isola d'Elba") o a compiti non riconducibili a singoli comuni, fermi restando gli effetti successori previsti dall'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera L. Prospetto mutui"; i comuni che succedono nei suddetti rapporti sono gli otto comuni dell'Isola d'Elba, secondo quanto già precedentemente indicato, compresa l'individuazione del Comune di Portoferraio quale soggetto tenuto alla gestione e alla conclusione di procedimenti in corso, e in detta parte del piano ulteriormente specificato;

Considerato che, in conformità alla decisione della Giunta regionale n. 6 del 12 marzo 2012, il Consorzio di bonifica Alta Maremma deve essere individuato, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, della l.r. 68/2011, quale soggetto che subentra all'Unione dei comuni dell'Arcipelago Toscano nell'esercizio delle funzioni di bonifica, a decorrere dalla data di estinzione dell'ente, succedendo nei relativi rapporti attivi e passivi, compresi i beni, le risorse strumentali e il personale dipendente destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio di dette funzioni;

Considerato che la suddetta gestione delle funzioni di bonifica attiene alle funzioni esercitate dall'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, a seguito dell'estinzione dell'omonima comunità montana, nel territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

Considerato che, ai sensi delle citate disposizioni e dell'individuazione da operarsi con il presente decreto, il Consorzio di bonifica Alta Maremma risulta succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera e. Norme in materia di bonifica", compreso il mutuo ivi espressamente indicato come riconducibile a detta lettera (LETTERA E, con il n. 8), e nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nella parte medesima, nonché nell'inventario e nell'elenco delle dotazioni hardware contenuti nella parte del piano denominata "Lettera a. Lo stato patrimoniale", relativamente ai beni ivi identificati con la denominazione "Ufficio bonifica";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, della l.r. 68/2011, dalla data di estinzione dell'ente sono da trasferire al Consorzio di bonifica Alta Maremma n. 6 unità di personale dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, individuate, sotto la parte del piano denominata "Lettere B/C/E/J. Il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato", con l'espresso riferimento alla lettera E;

Considerato che al personale da trasferire alla Provincia di Livorno e al Consorzio di bonifica Alta Maremma si applicano le disposizioni degli articoli 75, comma 2, 3 e 9, e 78, commi 2, 3 e 4;

Considerato che devono essere dettate disposizioni ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 68/2011, per l'assegnazione di risorse finanziarie agli enti subentranti e per la continuità amministrativa;

Considerato che è necessario individuare, ai fini della continuità amministrativa e dell'ordinato trasferimento dei beni e della documentazione ai soggetti subentranti, la Provincia di Livorno quale soggetto che provvede a custodire i beni, l'archivio storico e di deposito e ogni altra documentazione amministrativa in possesso dell'unione, provvedendo, altresì, qualora non vi abbia provveduto il commissario prima della cessazione dalla carica, alla consegna dei beni e degli atti ai soggetti cui spettano in ragione del subentro, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti;

Considerato che l'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano deve essere estinta in un termine ravvicinato, anche per assicurare la ripresa delle attività connesse alle funzioni conferite dalla Regione e l'osservanza delle scadenze derivanti dalla gestione dei rapporti di lavoro, ma comunque tale da consentire lo svolgimento delle attività strettamente finalizzate a detto trasferimento, fissando, a tal fine, la data dell'estinzione dell'ente allo spirare del 20 maggio 2012;

Considerato che, a norma dell'articolo 76, comma 3, della l.r. 68/2011, il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento derivante dalla successione e che è opportuno richiamare riassuntivamente il contenuto del piano al fine di facilitare le operazioni connesse alla successione degli enti interessati;

## DECRETA

1. L'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano è estinta allo spirare del 20 maggio 2012.
2. A decorrere dalla data del 21 maggio 2012 si producono gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. In relazione a detti effetti, si intende qui richiamato il piano allegato alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 319 recante "Presenza d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal commissario straordinario dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, a norma dell'articolo 74 della l.r. 68/2011", come modificato dalla deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale n. 359/2012, di seguito denominato unitariamente "piano".

3. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, primo periodo, della l.r. 68/2011, la Provincia di Livorno subentra, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ivi indicati, allo stesso titolo per il quale detto esercizio era svolto dall'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, a seguito dell'estinzione dell'omonima comunità montana di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 2009, n. 20, nel territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.
4. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, secondo periodo, della l.r. 68/2011, la Provincia di Livorno risulta succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto le parti del piano denominate "Lettera b. Esercizio di funzioni in materia di Foreste", "Lettera c. Esercizio di funzioni in Agricoltura", "Lettera d. Interventi a difesa del suolo e settore tecnico"; "Lettera d. Interventi a difesa del suolo e settore tecnico piano di indirizzo delle montagne toscane e fondo delle montagne toscane", "Lettera d. Contenzioso con Apt – Arcipelago Toscano", "Lett. D. Rapporti in corso compreso il contenzioso affidati dalla Provincia"; risulta succedere, altresì, nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nella citata parte relativa alle funzioni in materia di foreste, nonché nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nell'inventario e nell'elenco delle dotazioni hardware contenuti nella parte del piano denominata "Lettera a. Lo Stato Patrimoniale", ad eccezione dei beni e delle risorse strumentali cui succedono il Consorzio di bonifica Alta Maremma e i comuni. Restano fermi i diritti di proprietà e gli altri diritti che risultano in capo alla Regione sui beni medesimi.
5. Ai sensi dell'articolo 75, comma 2, della l.r. 68/2011, dalla data dell'21 maggio 2012 il personale dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, salvo quello di cui al punto 17 del presente decreto, è trasferito alla provincia di Livorno.
6. Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera f. Esercizio associato di funzioni". I comuni interessati alla successione, distintamente per i rapporti derivanti da ciascuna gestione associata, sono quelli risultanti dagli atti associativi stipulati. I rapporti sono regolati secondo quanto previsto dagli atti associativi medesimi; in assenza, trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, le regole della solidarietà attiva e passiva. I comuni risultano succedere, altresì, nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nell'elenco delle dotazioni hardware contenuti nella parte del piano denominata "Lettera a. Lo Stato Patrimoniale", ciascuno per le dotazioni che risultano in uso presso il comune medesimo.
7. Per i rapporti di cui al precedente punto 6, è individuato il Comune di Portoferraio quale soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in corso, fermi restando gli effetti successori previsti dall'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011.
8. Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera g. Settore Tecnico – ex Settore Idrico", compresi i mutui ivi espressamente ricondotti a detta lettera (G, con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e G-bis, con i numeri 12 e 13). I comuni interessati alla successione sono i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, che risultano aver delegato le funzioni del settore idrico ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 146 del 7 marzo 1984, e i rapporti sono regolati ai sensi del piano, salvo che per le parti eventualmente disciplinate dalle deliberazioni di delega dei comuni richiamate dal piano medesimo, e fermo restando i soggetti cui restano a carico le rate indicate per i mutui della lettera G-bis, numeri 12 e 13. I comuni risultano succedere, altresì, nei diritti sui beni immobili individuati nella medesima parte del piano, nonché nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nell'inventario ed espressamente ricondotti ai suddetti beni immobili.
9. Per i rapporti di cui al precedente punto 8, è individuato il Comune di Portoferraio quale soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in corso, fermi restando gli effetti successori previsti dall'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011.

10. Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera h. Altre funzioni a favore dei comuni", costituita dai mutui espressamente ricondotti a detta lettera (LETTERA H, con i numeri 7, 9 10 e 11); l'individuazione dei comuni interessati alla successione e la regolazione dei rapporti relativi ai mutui sono desunti dalle espresse indicazioni del piano.
11. Per i mutui di cui al precedente punto 10 è individuato il Comune di Portoferraio quale soggetto che gestisce i rapporti medesimi e conclude i procedimenti in corso, fermi restando gli effetti successori previsti dall'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011.
12. Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera i. Svolgimento di altri compiti, funzioni e attività". I comuni interessati alla successione nei rapporti indicati per l'intervento "Frantoio oleario a servizio dei comuni Isola d'Elba" sono quelli di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba e i rapporti tra di loro, in assenza di specifici atti di regolazione, sono regolati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva. I comuni interessati alla successione nei rapporti indicati per l'intervento "Evento calamitoso del 07.11.2011" sono quelli costituenti l'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba e i rapporti tra di loro, in assenza di specifici atti di regolazione, sono regolati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva. I comuni che succedono nei rapporti individuati tra i "Contratti di servizio relativi ad utenze ed altre tipologie di spesa per i servizi generali dell'Ente" sono quelli partecipanti alla comunità montana dell'Arcipelago Toscano o dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano al momento l'emissione delle fatture o del sorgere dell'obbligazione al pagamento e i rapporti tra di loro, in assenza di specifici atti di regolazione, sono regolati secondo i principi della solidarietà attiva e passiva. I comuni che succedono nei rapporti con la tesoreria sono gli otto comuni dell'Isola d'Elba, secondo le indicazioni prevalenti del piano, come dalla nota n. 1538 del 4 maggio 2012 del commissario straordinario di cui alla deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale n. 359/2012.
13. Non rientrano tra i rapporti di cui al precedente punto 12 quelli indicati alla pagina numerata 281 del piano, relativi a convenzioni con la Provincia di Livorno, come dalla nota n. 1538 del 4 maggio 2012 del commissario straordinario di cui alla deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale n. 359/2012.
14. Per i rapporti relativi all'intervento "Evento calamitoso del 07.11.2011", è individuato, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera a), il Comune di Campo nell'Elba quale soggetto tenuto alla gestione e alla conclusione di procedimenti in corso. Per tutti gli altri rapporti di cui al precedente punto 12, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera b), è individuato il Comune di Portoferraio. Restano fermi gli effetti successori previsti dall'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011.
15. Ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della l.r. 68/2011, i comuni risultano succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera L. Prospetto mutui". I comuni che succedono nei suddetti rapporti sono quelli di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba gli otto comuni dell'Isola d'Elba, secondo quanto già precedentemente indicato, compresa l'individuazione del Comune di Portoferraio quale soggetto tenuto alla gestione e alla conclusione di procedimenti in corso, e in detta parte del piano ulteriormente specificato.
16. Ai sensi dell'articolo 75, comma 9, della l.r. 68/2011, in conformità alla decisione della Giunta regionale n. 6 del 12 marzo 2012, il Consorzio di bonifica Alta Maremma è individuato quale soggetto che subentra all'Unione dei comuni dell'Arcipelago Toscano nell'esercizio delle funzioni di bonifica, a decorrere dalla data di estinzione dell'ente, succedendo altresì nei relativi rapporti attivi e passivi, compresi i beni, le risorse strumentali e il personale dipendente destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio di dette funzioni. La suddetta gestione delle funzioni di bonifica attiene alle funzioni esercitate dall'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, a seguito dell'estinzione

dell'omonima comunità montana, nel territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

17. Ai sensi delle citate disposizioni e dell'individuazione operata al precedente punto 16, il Consorzio di bonifica Alta Maremma risulta succedere, in particolare, nei rapporti, nelle attività e nelle passività indicati sotto la parte del piano denominata "Lettera e. Norme in materia di bonifica", compreso il mutuo ivi espressamente ricondotto a detta lettera (LETTERA E, con il n. 8), e nei diritti sui beni e sulle risorse strumentali individuati nella parte medesima, nonché nell'inventario e nell'elenco delle dotazioni hardware contenuti nella parte del piano denominata "Lettera a. Lo Stato Patrimoniale", relativamente ai beni ivi identificati con la denominazione "Ufficio bonifica". Dalla data del 21 maggio 2012 sono trasferite al Consorzio di bonifica Alta Maremma n. 6 unità di personale dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, individuate, sotto la parte del piano denominata "Lettere B/C/E/J. Il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato", con l'espresso riferimento alla lettera E.
18. Al personale identificato ai punti 5 e 17 del presente decreto, rispettivamente trasferito alla Provincia di Livorno e al Consorzio di bonifica Alta Maremma, si applicano le disposizioni degli articoli 75, comma 2, 3 e 9, e 78, commi 2, 3 e 4.
19. Le risorse regionali a qualsiasi titolo assegnate o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso, già spettanti all'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, per le funzioni, gli interventi, i progetti e i compiti di cui ai punti 3, 4, 6, 8, 16, 17 del presente decreto, derivanti da risorse della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'ente subentrante, Provincia di Livorno, comuni, e per essi il Comune di Portoferraio e il Comune di Campo nell'Elba ai sensi del punto 14 del presente decreto, Consorzio di bonifica Alta Maremma, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. Gli enti subentranti sono tenuti, per le stesse risorse, agli adempimenti già di competenza dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano.
20. Gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano per le funzioni, gli interventi, i progetti e i compiti di cui ai 3, 4, 6, 8, 16, 17 del presente decreto sono posti a carico della Provincia di Livorno, dei comuni, e per essi del Comune di Portoferraio e del Comune di Campo nell'Elba ai sensi del punto 14 del presente decreto, del Consorzio di bonifica Alta Maremma.
21. Ai fini della continuità amministrativa e dell'ordinato trasferimento dei beni e della documentazione ai soggetti che subentrano nelle funzioni esercitate dall'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano e che succedono nei relativi rapporti, dalla data di estinzione dell'unione, la Provincia di Livorno provvede a custodire i beni, l'archivio storico e di deposito e ogni altra documentazione amministrativa in possesso dell'unione. Provvede, altresì, alla consegna dei beni e degli atti ai comuni e al consorzio di bonifica Alta Maremma, cui spettano in ragione del subentro nelle funzioni e della successione nei rapporti. Delle consegna dei beni e dei documenti amministrativi è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Se alla consegna provvede il commissario prima della cessazione dalla carica, il verbale è sottoscritto dal commissario medesimo.
22. Ai sensi dell'articolo 72, comma 8, della l.r. 68/2011, il commissario straordinario cessa dalla carica alla data di estinzione dell'ente, salvo che per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ente, cui provvede, nei trenta giorni successivi, avvalendosi del personale trasferito alla Provincia di Livorno.
23. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della l.r. 68/2011. In particolare, le disposizioni della legge concernenti la successione nei rapporti attivi e passivi si applicano anche nel caso in cui il piano di successione e subentro non abbia espressamente effettuato la ricognizione di taluni rapporti, o l'abbia effettuata in modo non esattamente corrispondente alle risultante dei procedimenti in corso presso gli enti competenti, in particolare in relazione alle risorse assegnate dalla Regione sui fondi per la montagna.

24. Gli uffici regionali, competenti per le materie attinenti le funzioni cui subentrano la Provincia di Livorno, i comuni e il Consorzio di bonifica Alta Maremma, assicurano la collaborazione a detti enti per garantire la continuità amministrativa e definire i procedimenti amministrativi in corso, con particolare riguardo alle risultanze agli atti della Regione.
25. Ai sensi dell'articolo 76, comma 3, della l.r. 68/2011, il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento derivante dalla successione.
26. Il presente atto è trasmesso al Ministero dell'Interno per gli adempimenti di cui all'articolo 2 bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 2008, n. 189, nonché al Prefetto di Livorno.
27. Il presente atto è altresì trasmesso:
- a) al commissario straordinario dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano;
  - b) al Presidente della Provincia di Livorno;
  - c) ai Sindaci dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;
  - d) al commissario del Consorzio di bonifica Alta Maremma.
28. Il presente atto è, altresì, partecipato ai Direttori generali della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato interamente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente  
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile del Settore  
Luigi Izzi

Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta